

GALLONE & URSO
STUDIO LEGALE

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

Sezione III Quater - R.G. n. 6149/2021

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per il dott. **MASSIMILIANO IACUCCI** (CCCMSM70C08H501F),
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Fernando Gallone
(GLLFNN76A13Z112B) e dall'Avv. Iole Urso (RSULIO79R55H579E), giusta
procura speciale allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il
loro studio legale in Roma, Viale Giulio Cesare 51/A, fax 06/68.80.62.75.
Chiedono di ricevere ogni notificazione e/o comunicazione ai seguenti indirizzi
PEC: avvocatofernandogallone@pec.it, avvocatoioleurso@pec.it

ricorrente

Contro

- **Azienda sanitaria locale Roma 2**, in persona del Direttore e legale
rappresentante pro-tempore, con l'avv. Francesco Dell'Orso, Pec:
francescodellorso@ordineavvocatiroma.org

- **Regione Lazio**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Pec:
protocollo@regione.lazio.legalmail.it, non costituita

resistenti

nei confronti di

- Roberto Marzia, Via Lusitania n. 2 - 00183 Roma (RM)
- Pascucci Rita, Via Calvatone n. 66 - 00119 - Roma (RM)

controinteressate già assunte

- Costa Elisa, Via Della Meloria n. 27 - 00136 - Roma (RM)

controinteressata in via di assunzione

Con ricorso depositato in data 12/06/2021, pendente innanzi a Codesta Ecc.ma Sez. III Quater del Tar del Lazio, il dott. Massimiliano Iacucci proponeva ricorso giurisdizionale per l'annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari, dei seguenti atti e provvedimenti:

- dell'elenco degli idonei all'esito della prova pratica suppletiva svoltasi il giorno 22 marzo 2021 del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 33 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina psicologia clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6*», laddove non include il ricorrente tra i soggetti idonei ed ammessi a sostenere la successiva prova orale, pubblicato sul portale internet dell'ASL RM 2 (Doc. 1);

- del seguente quesito n. 13 afferente al Caso 3 - relativo alla prova pratica n. 3 - somministrato al ricorrente:

13) Quali altri approfondimenti diagnostici appaiono opportuni?

A) Vineland, WISC IV, ABAS II.

B) SAFA, Rorschach, WISC IV.

C) Scale Connors, MMPI-2, Leiter-3..

D) Scale Connors, PID 5, WISC IV.

nell'allegata scheda «*ASL ROMA 2 - CONCORSO DIRIGENTE PSICOLOGO - PROVA PRATICA N. 3*» (Doc. 2) in quanto errato, scorretto, fuorviante e dunque non univoco;

- degli atti, verbali e provvedimenti relativi alla correzione della prova pratica del ricorrente laddove ne dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale per mancato raggiungimento del punteggio utile di 21/30;

- nonché di eventuali altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.

Successivamente il ricorrente impugnava la graduatoria definitiva dei vincitori e idonei del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 33 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina psicologia clinica per le*

esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6», approvata con Deliberazione n. 1996 del 07/09/2021 pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Asl Roma 2.

A seguito della pubblicazione, tuttavia, numerosi concorrenti riscontravano irregolarità nella valutazione dei titoli. Pertanto, l'Asl Rm2 procedeva ad un riesame delle valutazioni, all'esito del quale è stata pubblicata una nuova graduatoria definitiva di merito.

* * * * *

Con il presente ricorso per motivi aggiunti il dott. Massimiliano Iacucci, oltre a riproporre impugnazione avverso tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali già impugnati con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, propone impugnazione giurisdizionale per l'annullamento:

- della **graduatoria definitiva di merito** dei vincitori e idonei del «*Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 33 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina psicologia clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6*», approvata con Deliberazione N° 184 del 07/02/2022 pubblicata in pari data all'Albo pretorio on line dell'Asl Roma 2 (**Allegato 001**).

FATTO

1. Con deliberazione n. 1026 del 07.05.2019 l'Azienda Sanitaria Roma 2 indicava un «*Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 33 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina psicologia clinica per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità delle Asl RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6*» successivamente pubblicato nel B.U.R.L. n. 42 del 23 maggio 2019 (Doc. 3);

2. il ricorrente, psicologo in possesso dei necessari requisiti specifici richiesti dal bando, presentava la relativa domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e veniva regolarmente ammesso a partecipare alla procedura selettiva. Il concorso pubblico si articolava nelle seguenti prove, come di seguito meglio descritto:

“Le prove d'esame sono articolate nel modo seguente:

- **prova scritta:** impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso.

- **prova pratica:**

1. Esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero esame dei risultati dei tests diagnostici e diagnosi psicologica.

2. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

- **prova orale:** Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20;

3. il ricorrente - impossibilitato in prima battuta a partecipare alle prove scritta e pratica, in ragione delle misure precauzionale anti covid-19 - veniva ammesso assieme ad altri colleghi a sostenere la prova scritta e quella pratica in apposita sessione suppletiva. Il ricorrente superava la prova suppletiva scritta del 22/03/2021 (Doc. 4), mentre, invece, risultava non ammesso all'esito della prova pratica e, dunque, veniva escluso dal proseguimento della procedura concorsuale;

4 la prova pratica è consistita nella somministrazione di un questionario contenente **tre casi clinici** in relazione ai quali il candidato doveva rispondere a **cinque domande a risposta multipla, o chiuse, a ciascuna delle quali corrispondevano quattro risposte alternative tra le quali il candidato doveva scegliere l'unica risposta esatta.** È essenziale - per la regolarità della prova - che **effettivamente vi sia una sola risposta esatta e tre errate, e che la domanda sia univocamente riferita all'unica domanda esatta.** Ciò è ancor più vero nell'ipotesi in cui, come nel caso de quo, l'amministrazione indicente il concorso non abbia previamente provveduto a pubblicare e render nota la banca dati contenente tutti i quesiti da somministrare nel corso della prova. Torneremo in seguito su questo aspetto;

5. in data 18 luglio 2019 si è svolta la prova pratica. Nelle avvertenze per lo svolgimento della prova i candidati venivano informati della impossibilità di rettificare le risposte già date, neppure in caso di semplice errore materiale nell'annerimento della casella, nonché le modalità di attribuzione del punteggio complessivo, ossia:

- **+ 2 punti** per ogni risposta esatta
- **0 punti** per ogni risposta omessa o errata;

6. all'esito della prova il ricorrente attendeva la pubblicazione dei risultati, poi pubblicati sul sito internet dell'ASL RM2, e così apprendeva di non essere stato ammesso alla successiva prova orale, avendo conseguito il punteggio complessivo di 20/30 nella prova pratica, ossia, 10 risposte esatte su 15, come risultante dall'allegata scheda a lettura ottica (Doc. 5). Pertanto, ai fini della cosiddetta prova di resistenza, si evidenzia che sarebbe stata sufficiente un'altra sola risposta esatta per conseguire l'idoneità alla prova;

7. verificando le domande esatte della prova il ricorrente si accorgeva che gli era stata valutata come errata la risposta data al quesito n. 13 afferente al Caso 3:

13) Quali altri approfondimenti diagnostici appaiono opportuni?

A) Vineland, WISC IV, ABAS II.

B) SAFA, Rorschach, WISC IV.

C) Scale Connors, MMPI-2, Leiter-3.

D) Scale Connors, PID 5, WISC IV.

il ricorrente, segnava come corretta la risposta "B", mentre invece la commissione esaminatrice ha considerato corretta la risposta "D". Il ricorrente tuttavia, contesta la correttezza di questo quesito, poiché contiene un **palese errore nella formulazione di due delle risposte, tra cui proprio quella ritenuta corretta dalla commissione esaminatrice (D)**. Dunque, l'inidoneità conseguita dal ricorrente è dovuta anche al punteggio negativo, pari a zero, ottenuto in questo specifico quesito (n. 13). Occorre considerare, infatti, che a fronte di un punteggio complessivo pari a 20/30, i 2 punti relativi al quesito n.13 avrebbero consentito al ricorrente di superare la prova pratica ed accedere alle prove orali in corso di svolgimento. Come risultante dall'allegato elaborato a lettura ottica

il ricorrente ha risposto “B” alla domanda n. 13, mentre, invece, la Commissione esaminatrice ha considerato corretta la risposta «D) *Scale Connors, PID 5, WISC IV*»;

8. premesso che si tratta di risposte tutte astrattamente plausibili, trattandosi di “*approfondimenti diagnostici ritenuti opportuni*” in relazione a quello specifico caso clinico, non venendo perciò in rilievo soluzioni oggettive certe, **proprio la risposta «D» - al pari della «C» - è palesemente errata, poiché fanno entrambe riferimento ad un test diagnostico errato e comunque inesistente.**

In particolare, sia la risposta C sia la risposta D riportano:

C) Scale Connors, MMPI-2, Leiter-3

D) Scale Connors, PID 5, WISC IV

tuttavia, le “Scale Connors” non esistono in ambito psicodiagnostico, esistendo, per converso, esclusivamente le «**Connors’ Parent Rating Scale**», ossia degli specifici test che indagano comportamenti psicopatologici o problematici di bambini e adolescenti, con una valutazione ad ampio spettro di disturbi e/o difficoltà che possono verificarsi in comorbidità, come: problemi di condotta, di apprendimento, d’ansia, di depressione, familiari e sociali, con le quali si ottiene una panoramica generale delle difficoltà riscontrabili in molteplici aree di vita del bambino/adolescente;

9. l’indicazione di «**Scale Connors**» è invece del tutto errata, poiché tale nome non esiste in nessun ambito della psicodiagnostica. Né può parlarsi di un errore meramente materiale, in quanto “CONNORS” è scritto così in entrambe le risposte, sia la “C” sia la “D”, e dunque si tratta di un vero e proprio errore nella formulazione delle due risposte che ha inevitabilmente portato il ricorrente a non considerarle come possibili risposte esatte e perciò ad escluderle entrambe. Né alcun chiarimento è stato fornito sul punto dalla Commissione esaminatrice, la quale, sollecitata per un chiarimento sulla possibilità che vi fossero refusi nel foglio delle domande ha ritenuto di non dover fornire chiarimenti, limitandosi a specificare che i candidati dovevano “basarsi esclusivamente su quanto era scritto sul foglio che avevano davanti”. E proprio così il ricorrente ha fatto, essendo certissimo dell’inesistenza di tali

«**Scale Connors**»; dunque, ha escluso tali due risposte e ha selezionato la risposta “B” da lui ritenuta certamente più plausibile della rimanente risposta “A “. C’è da dire, inoltre, che il ricorrente -stante anche la suddetta indicazione di far riferimento esclusivamente a quanto era scritto nel foglio delle domande- ha dovuto escludere le due risposte “C” e “D” essendo sicuro della loro inesattezza, pensando dunque ad una sorta di tranello nel quale non dover cadere. Infatti, anche altre domande riportavano nomi errati di test diagnostici molto simili al nome vero. In ragione di ciò, **la scelta del ricorrente di scartare tali risposte è stata una scelta obbligata, non potendo certamente barrare deliberatamente una casella riportante un test con il nome evidentemente errato.** A dimostrazione del fatto che diversi tranelli fossero disseminati in varie domande, si veda ad esempio, nella stessa domanda numero 13, anche l'opzione “C”, la quale sarebbe stata ugualmente corretta se invece di MMPI-2 ci fosse stato scritto MMPI-A, ossia un test effettivamente somministrato ai minorenni o, ancora, nella domanda numero 9, la risposta errata “C” riporta le «*Tecniche di desensibilizzazione sistematica secondo il metodo di Norton Miller*», nella quale l'errore stava non nella tecnica in sé, bensì nel fatto che Norton Miller non abbia mai elaborato queste tecniche (di natura comportamentali) che sono state pacificamente inventate da Wolpe. Ed infatti il ricorrente ha correttamente fornito la risposta “B” proprio escludendo la “C” in ragione del nome errato del metodo diagnostico. Quindi coerentemente con le scelte fatte anche per le altre domande il ricorrente ha escluso le risposte che non erano pertinenti con la domanda o che contenevano possibili tranelli, quali, ad esempio, i nomi errati di test errati;

10. terminata la prova d’esame il ricorrente controllava l’esito del questionario e si rendeva conto che la commissione, al quesito n. 13, aveva ritenuta corretta la risposta “D”, contenente le ridette «**Scale Connors**», in realtà inesistenti. Al fine di ottenere un autorevole avallo alla sua giusta convinzione, in data 21 aprile 2021, il ricorrente contattava l’American Psychological Association (APA), ossia la più importante associazione di categoria che rappresenta gli psicologi negli Stati Uniti d'America, con circa 150.000 soci, ponendo in inglese il seguente quesito (Doc. 6) al loro Dipartimento Testing and Assessment, APA:

Dear Sirs,

My name is Massimiliano Iacucci and I am a psychologist psychotherapist in Rome, member of Lazio Psychologist Association.

<https://www.ordinepsicologilazio.it/albo/massimilianoiacucci/>

I have participated in a public selection for psychologists by answering multiple choice test.

According to the examining board, a suitable test for evaluating Oppositional Defiant Disorder and ADHD are the CONNORS Scales.

Having never heard of these scales before, I have serious doubts about their existence. This resulted in my answer considered wrong by the commission. In my opinion, however, the scales indicated for Oppositional Defiant Disorder (ODD) and ADHD are the CONNERS Scales and not the CONNORS Scales.

Given Your authority in the field of psychological research, I would like to have your opinion on the existence of the Connors scales and their relevance in the assessment of ADHD, in addition to the already well-known Connors scales.

Thank You for Your kind attention and I hope for a clarifying response from You.

e precisamente (tradotto):

Egregi Signori,

Mi chiamo Massimiliano Iacucci e sono uno psicologo psicoterapeuta a Roma, membro dell'Associazione Psicologi del Lazio.

<https://www.ordinepsicologilazio.it/albo/massimilianoiacucci/>

Ho partecipato a una selezione pubblica per psicologi rispondendo a test a risposta multipla.

Secondo la commissione esaminatrice, un test adatto per valutare il disturbo oppositivo provocatorio e l'ADHD sono le scale CONNORS.

Non avendo mai sentito parlare di queste scale prima, nutro seri dubbi sulla loro esistenza. Ciò ha portato alla mia risposta considerata errata dalla commissione. A mio parere, tuttavia, le scale indicate per Disturbo Oppositivo Provocatorio (ODD) e ADHD sono le Scale CONNERS e non le Scale CONNORS.

Data la Sua autorità nel campo della ricerca psicologica, vorrei avere la sua opinione sull'esistenza delle scale di Connors e sulla loro rilevanza nella valutazione dell'ADHD, oltre alle già note scale di Connors.

Grazie per la vostra cortese attenzione e spero in una risposta chiarificatrice da parte vostra.

ricevendo il giorno dopo la seguente risposta:

Dear Dr. Iacucci

Upon investigation (see links below), it appears that the Conners 3 is an "assessment of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and its most common comorbid problems and disorders in children and adolescents aged 6 to 18 years." I have not found any information indicating the availability of a Connors scale for the same purpose. The American Psychological Association, APA is not a recognized authority

regarding the **availability** of tests for all assessment purposes; for additional information concerning that topic, I suggest you contact the Buros Center for Testing, <https://buros.org>.

I hope you find this information helpful.

Marianne Ernesto, Director
Testing and Assessment, APA

Gentile dottor Iacucci

Dopo un'indagine (vedere i collegamenti di seguito), sembra che Connors 3 sia una "valutazione del disturbo da deficit di attenzione / iperattività (ADHD) e dei suoi problemi e disturbi concomitanti più comuni nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni". Non ho trovato alcuna informazione che indichi la disponibilità di una scala Connors per lo stesso scopo. L'American Psychological Association, APA non è un'autorità riconosciuta per quanto riguarda la disponibilità di test per tutti gli scopi di valutazione; per ulteriori informazioni su questo argomento, suggerisco di contattare il Buros Center for Testing, <https://buros.org>.

Spero che troverai utili queste informazioni.

Marianne Ernesto, Direttore
Test e valutazione, APA

11. al fine di approfondire del tutto la questione dell'inesistenza delle "Scale CONNORS" il ricorrente seguiva il suggerimento fornitogli dalla prima associazione, e pertanto contattava il Buros Center for Testing (Doc. 7), ossia la più importante organizzazione indipendente e senza scopo di lucro all'interno del Dipartimento di Psicologia dell'Educazione dell'Università del Nebraska-Lincoln che continua la missione del suo fondatore, Oscar Krisen Buros, di fornire revisioni critiche dei test pubblicati in psicologia clinica ed educativa a livello mondiale. Al Buros Center for Testing il ricorrente poneva il medesimo quesito già posto ad APA, ottenendo il giorno successivo la seguente risposta:

Dear Dr. Iacucci,

Your query was forwarded to me for response, and I am pleased to offer one.

Our database includes information about thousands of commercially available tests. Numerous records include the name Connors. None bear the name Connors in the title.

A search on Google Scholar yielded a result for an article with a title that includes a test name of Connors:

Cordes, M., & McLaughlin, T. F. (2004). Attention deficit hyperactivity disorder and rating scales with a brief review of the Connors Teacher Rating Scale (1998). International Journal of Special Education, 19(2), 23-34.

However, throughout the text of the above-cited article, the test name appears consistently as Connors. Thus, the spelling of Connors in the title appears to be an error.

Thank you for your interest in the work of the Buros Center for Testing.

*Janet F. Carlson, PhD
Associate Director & Research Professor
Buros Center for Testing*

e precisamente (tradotto):

Gentile Dott. Iacucci,

La tua domanda mi è stata inoltrata per una risposta e sono lieto di offrirne una.

Il nostro database include informazioni su migliaia di test disponibili in commercio. Numerosi record includono il nome Connors. Nessuno porta il nome Connors nel titolo.

Una ricerca su Google Scholar ha prodotto un risultato per un articolo con un titolo che include un nome di prova di Connors:

Cordes, M. e McLaughlin, T. F. (2004). Disturbo da deficit di attenzione e iperattività e scale di valutazione con una breve revisione della Connors Teacher Rating Scale (1998). International Journal of Special Education, 19 (2), 23-34.

Tuttavia, in tutto il testo dell'articolo sopra citato, il nome del test appare costantemente come Connors. Pertanto, l'ortografia di Connors nel titolo sembra essere un errore.

Grazie per l'interesse dimostrato per il lavoro del Buros Center for Testing.

dunque, anche questa ulteriore risposta conferma inequivocabilmente l'inesistenza delle "Scale CONNORS" indicate nella risposta considerata esatta al quesito n. 13 somministrato al ricorrente. Nessun rimprovero può dunque muoversi al ricorrente, il quale, trovandosi dinnanzi ad un nome da lui riconosciuto come certamente errato non poteva ragionevolmente barrare come esatta propria quella casella, dovendo necessariamente orientarsi verso le due restanti risposte, la A e la B. In altre parole, **le risposte fornite al ricorrente devono sempre essere univoche ed esatte,** e dunque, certamente prive di errori; ciò in quanto, **non è assolutamente possibile che il candidato, nel corso della prova, debba trovarsi nella situazione di dover decidere se una risposta**

da lui riconosciuta come evidentemente errata, debba comunque essere barrata come esatta perché magari si è trattato di un refuso, oppure, debba essere scartata poiché in realtà si tratta proprio di un tranello da evitare indirizzandosi verso le altre risposte, come in effetti accaduto al ricorrente. In definitiva, il ricorrente è tenuto esclusivamente a dover individuare l'unica risposta esatta in un gruppo di quattro risposte, laddove è evidente che una sola debba essere la risposta corretta, mentre le altre tre debbono necessariamente essere tutte sbagliate. Solo in questo modo il quesito è correttamente formulato. Non è così, invece, tutte le volte in cui al candidato vengano somministrati quesiti non univoci o fuorvianti. Si ha il primo caso quando più d'una è la possibile risposta esatta; **si ha invece il secondo caso quando nessuna delle risposte è del tutto corretta o, comunque, quella ritenuta corretta dalla commissione contiene degli errori o delle imprecisioni che possono portare fuori strada il candidato**, facendolo desistere dal barrare la casella che altrimenti, in assenza dell'errore, avrebbe barrato. Ciò è esattamente quanto accaduto nel caso de quo, in cui il ricorrente si è trovato dinnanzi ad un quesito nel quale ben due risposte contenevano l'indicazione delle inesistenti "*Scale CONNORS*". Tale erronea denominazione dei test diagnostico ha certamente fuorviato la decisione del ricorrente, condizionandola negativamente. Di conseguenza, il ricorrente ha ristretto la sua scelta alle sole risposte A e B scegliendo infine l'opzione "B" in quanto sicuramente più pertinente al caso clinico sottopostogli;

12. ancor più nello specifico della risposta fornita dal ricorrente, l'opzione A conteneva tre test:

- 1) *La scala Vineland*
- 2) *La Wisc IV*
- 3) *ABAS II*

dei quali, La Scala Vineland è inserita nelle linee-guida per la diagnosi dell'autismo e serve a valutare l'autonomia personale e la responsabilità sociale degli individui dai 6 ai 60 anni, mentre l'altro test contenuto nell'opzione A, ossia il test ABAS II, è una scala di valutazione del comportamento che misura le abilità di vita quotidiana, ossia ciò che le persone effettivamente sono capaci

di fare senza l'aiuto degli altri. È in grado di rilevare tali abilità in soggetti di età compresa tra 0 e 89 anni, che presentano disturbi pervasivi dello sviluppo, ritardo mentale, problemi neuropsicologici, demenze, difficoltà di apprendimento, fattori di rischio biologici e menomazioni sensoriali o fisiche. In definitiva, *La scala Vineland* è un test raccomandato nelle linee guida per l'autismo, il test *ABAS II* valuta il funzionamento adattivo nel disturbo da disabilità intellettive, mentre, infine, il test *WISC IV* misura l'intelligenza. Perciò, il ricorrente escludeva con assoluta certezza l'opzione "A" non essendo pertinente al caso clinico richiesto (Youssef) il quale all'evidenza non sembrava mostrare alcuna delle caratteristiche riconducibili allo spettro dell'autismo, né a forme di disabilità intellettiva. Pertanto, esclusa anche la risposta "A", il candidato si orientava per forza verso la risposta "B", la quale effettivamente era la più pertinente, essendo più completa ed in grado di indagare la presenza di disturbi internalizzanti la personalità e l'intelligenza in Youssef.

In tale opzione (B) sono presenti i seguenti test:

- SAFA
- Rorschach
- WISC IV

La batteria SAFA è uno strumento diagnostico di autosomministrazione rivolto a fanciulli e adolescenti, e il suo punto di forza consiste nell'essere un insieme coordinato di scale che esplorano un'ampia serie di sintomi e stati psichici nell'area dei disturbi internalizzanti, e dunque certamente pertinenti al caso di Youssef. Inoltre, i criteri diagnostici sono compatibili con il DSM-5. Dalla lettura del caso clinico si evidenzia che Youssef *"manifesta livelli di ansia molto marcati ed una grande instabilità sul piano emotivo-affettivo"*, nonché *"Mostra soprattutto difficoltà di autocontrollo dell'impulsività e nella regolazione delle emozioni, il che lo porta ad una scarsa autostima e ad una forte intolleranza alle frustrazioni e nella relazione di confronto con i coetanei, qualora percepisca la propria inadeguatezza o tema un giudizio negativo"*. Appariva dunque utile somministrare la batteria SAFA a Youssef poiché questa scala può valutare l'ansia (SAFA -A) presente in modo molto marcato in Youssef, oltre che i sintomi somatici e ipocondriaci (SAFA S) e le fobie (SAFA F) che potrebbero generare tale ansia, permettendo

altresì di indagare eventuali sintomi depressivi (SAFA D) dato che, stando al caso clinico somministrato Youssef presenta una grande instabilità sul piano emotivo effettivo e una scarsa autostima. Proseguendo, come sopra già visto il test *WISC IV* misura l'intelligenza, mentre il *Test di Rorschach*, progettato dallo psichiatra svizzero Hermann Rorschach è uno dei test proiettivi più utilizzati in tutto il mondo. La definizione di "tecnica proiettiva" fu data per la prima volta nel 1939 da L. K. Frank., il quale la definisce come "un metodo di studio della personalità che consiste nel mettere il soggetto di fronte ad una situazione alla quale egli risponderà conformemente al significato che questa situazione ha per lui, alla sua maniera di sentire, in pratica al suo vissuto". Il grande successo del *Test di Rorschach* e il suo brillante impiego nella pratica psicodiagnostica è dovuto, in parte, alla sua struttura, una perfetta unione delle qualità psicometriche con la capacità di fornire informazioni dettagliate su molte dimensioni della personalità umana. Per la Giunti Psychometrics il *Test di Rorschach* offre una valutazione globale della personalità umana e risulta particolarmente efficace nell'indagare aspetti centrali quali l'aderenza al piano della realtà, il funzionamento del pensiero, l'equilibrio affettivo-relazionale, nonché per individuare tratti disfunzionali. Il *Test di Rorschach* è somministrabile a partire dai 3 anni di vita e viene adoperato con successo in diversi ambiti, essendo un utile strumento per l'indagine di: capacità di immaginazione; programmazione ed empatia; risorse emotive e cognitive; ansia, spesso in risposta a situazioni di stress intenso; tensione psichica, spesso in risposta a situazioni di stress moderato; preoccupazione per la salute psico-fisica; capacità di sintesi e formazione dei concetti; funzionamento percettivo ed eventuali distorsioni; anomalie e distorsioni del pensiero; stinti suicidari.

In definitiva, stante l'incompatibilità della risposta "A" con il caso clinico somministrato al ricorrente, e vista la presenza del medesimo errore (inesistenza della "Scale CONNORS") indicato nelle risposte "C" e "D", senza dubbio l'opzione "B" era l'unica risposta maggiormente corretta e calzante pertinente al caso clinico proposto, poiché è completa, indaga la personalità, l'intelligenza e la presenza di eventuali disturbi internalizzanti, tra i quali, in

particolar modo la presenza di ansia e/o depressione, che potrebbero certamente spiegare i comportamenti aggressivi e dirompenti di Youssef;

13. in definitiva, per tutto quanto sinora detto possiamo certamente affermare che, a differenza delle opzioni "A", "C" e "D" che indicavano tutte dei test non pertinenti o errati, l'opzione "B" appariva sicuramente priva di questi errori e indicante dei test astrattamente pertinenti al caso clinico richiesto dalla prova. Per tale motivo, quindi, il ricorrente aveva come unica scelta obbligata quella di selezionare la risposta "B", non potendo certamente selezionare una risposta contenente un test da lui immediatamente riconosciuto come errato.

Tutto ciò premesso e considerato, pertanto, gli atti impugnati dal ricorrente sono illegittimi e pertanto meritevoli di annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

Errata formulazione del quesito somministrato al ricorrente. Illegittimità e/o eccesso di potere nell'inidoneità per arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di correttezza, di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Come su ampiamente argomentato, la domanda n. 13 sottoposta al ricorrente conteneva due risposte, la C e la D, contenenti entrambe un test, "Scale CONNORS", inesistente e dunque errato. Ciononostante, la commissione esaminatrice ha ritenuto esatta la risposta D seppur contenente il predetto errore che ha fuorviato il ricorrente spingendolo ad orientarsi verso la risposta più coerente e pertinente al caso clinico richiesto fra le due rimanenti.

A proposito della presenza di quiz errati nell'ambito di una selezione con quesiti a risposta multipla, in quel caso prontamente eliminati dalla stessa amministrazione prima delle prove, TAR Lazio, Sezione Terza Bis, sentenza n.9996/2020 ha espresso i seguenti consolidati principi: «*Sul punto si può ancora osservare che la modifica dei quiz fu la risultante dell'accertamento dell'erroneità di numerosi quiz tra quelli inseriti nel relativo manuale, sicché rettamente la P.A., stante la rilevanza dell'errore riconosciuto prima della somministrazione dei quiz sbagliati, li espunse dal novero di quelli da estrarre a sorte e da assegnare*

ai candidati, al fine di non indurre a loro volta questi ultimi in errore e di non falsare il corretto svolgimento della prova. Tale scelta, ancorché non espressamente prevista dal bando, non fu se non l'applicazione delle regole generali della cautela procedimentale ex art. 7, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241, con conseguenti eliminazioni dei quiz erronei e impedimento alla loro somministrazione, ch , in caso contrario, il concorso sarebbe stato esposto a plurime illegittimit  ed all'intera sua caducazione per violazione delle minime regole sul buon andamento della pubblica Amministrazione. Tale eliminazione rispose a evidenti ragioni di certezza, trasparenza e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost., e non fu tradito l'affidamento, connesso all'effettiva par condicio, alla somministrazione fra i 100 da assegnare di soli quiz quanto pi  corretti sotto il profilo tecnico e privi di errori logici ... (ex multis, Consiglio di Stato, sezione VI, 5 aprile 2013, n. 1883) rientra nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ci  preposti individuare la risposta corretta, tutte le volte che, come nella fattispecie in esame, essa sia frutto di una visione culturale, scientifica e professionale e rimanga nei limiti complessivi della attendibilit  obiettiva e della non manifesta incongruenza, travisamento o illogicit  rispetto ai fatti assunti a presupposto».

Alla luce di tutto quanto detto in premessa, e vista l'erroneit  delle risposte C e D, occorre inevitabilmente concludere per l'esattezza della risposta fornita dal ricorrente (B), essendo una risposta contenente tre test compatibili e pertinenti con il caso clinico n. 3 richiesto nella prova.

Il ricorrente   risultato idoneo conseguendo un punteggio tale per cui sommando i 2 punti relativi al quesito n. 13 risulterebbe idoneo ed ammesso alla prova orale.

In tal senso Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sent. n. 3060/2015 ha affermato che: "Va premesso che l'amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, pu  individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalit  e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice: tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicit  ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e

delle materie previste per lo specifico concorso. Invece non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost". La discrezionalità dell'amministrazione, dunque, attiene esclusivamente alla scelta delle domande da somministrare ai candidati, ma una volta che le stesse siano state formulate, **l'amministrazione non ha alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione della correttezza delle risposte**; correttezza che, ovviamente, è rimessa esclusivamente alle evidenze scientifiche sulla materia.

In conclusione, sarebbe stato possibile ritenere corretta soltanto una delle quattro risposte abbinate al quesito, **laddove ci fosse stata effettivamente una sola risposta esatta e tre errate, e la domanda fosse stata univocamente riferita all'unica domanda esatta. Ma qui il punto è che ad essere errata è proprio la risposta individuata dalla commissione esaminatrice come risposta esatta.**

Sulla necessaria correttezza delle risposte nei quesiti a risposta multipla dei concorsi, Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n.842/2019, ha affermato che: "*Le considerazioni del verificatore, promanando da un organo terzo rispetto alla elaborazione del test sottoposto ai candidati (e delle relative risposte corrette), dimostrano quantomeno la non univoca qualificabilità come errata della risposta data dalla appellante al quesito n. 23: né tale conclusione travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che le stesse, non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito n. 23, con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto. L'appello, in conclusione, deve essere accolto.."*

Esattamente in tal senso, confermando precedenti simili, Tar Lazio. Sez. III Q, sent. 7392/2018 ha affermato che: "*come puntualmente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente: a) La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, "una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta" (cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo). Alla luce di quanto sopra riportato il ricorso deve dunque essere accolto, con ogni conseguenza in ordine all'annullamento degli atti in epigrafe indicati, per quanto di stretto interesse, e con conseguente ammissione della ricorrente stessa alle prove orali".*

Ancora, TAR Lazio, sez. III Q, sent. 11565/2018 ha affermato: "*il quesito di cui si controverte in questa sedenon era senz'altro formulato in modo tale da far emergere, con chiarezza e precisione, quale fosse l'organo chiamato in via generale o comunque principale ad esercitare una simile competenza nella direzione sopra indicata", così concludendosi per la "l'illegittimità, in parte qua, dell'operato della PA nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte - soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata - ritenendo tuttavia erronea quella fornita al riguardo dalla ricorrente".*

* * * * *

All'esito dell'udienza cautelare, con Ordinanza del 09/07/2021, il Collegio nominava il verificatore al fine di verificare la correttezza del quesito n.13 impugnato dal ricorrente, fissando l'udienza pubblica per il 23/11/2021.

All'esito delle operazioni, il verificatore, dott. Primiano Iannone, Direttore CNEC dell'I.S.S., concludeva **accogliendo in pieno la tesi del ricorrente circa l'illegittimità del quesito somministratogli**, affermando quanto segue:

- *Nel quesito in oggetto sono riportate nelle risposte C e D test psicometrici con denominazione erranea ("Connors" invece di "Conners"). Ciò oggettivamente può aver ingenerato il dubbio nel concorrente di una possibile intenzionalità da parte della commissione esaminatrice, rafforzato dal fatto che anche altri quesiti erano associati a risposte con simili caratteristiche di slittamenti semantici e/o grammaticali volti ad indurre in errore il candidato (c.d. "trabocchetti")*
- *Che la risposta prescelta dal candidato era astrattamente plausibile e, per via di esclusione, acclarato l'errore di descrizione eponima del test nelle risposte C e D del quesito 13, anche per effetto della risposta fornita, durante la prova, dalla commissione alla sua richiesta di chiarimenti in merito, legittima, visto il tenore della domanda*
- *Che le verifiche successive svolte dal candidato in merito alla insussistenza a qualsiasi titolo (se non un unico caso di refuso in tutto il corpus di letteratura) nella letteratura scientifica di scale "Connors" riferibili al quesito sono da ritenere soddisfacentemente a supporto della tesi del ricorrente, anche perché da una ricerca successiva svolta emerge una scala psicometrica di Connor-Davidson (Connor-Davidson Resilience Scale) non attinente l'oggetto della prova, che avrebbe potuto rafforzare il sospetto della intenzionalità del posizionamento delle risposte errate da parte della commissione.*

Si ritiene pertanto che la contestazione del ricorrente sia da accogliere e che la risposta da egli emessa debba essere ritenuta corretta, ovvero che la domanda venga annullata ai fini della valutazione complessiva della prova.

Tale valutazione è stata pienamente confermata dal verificatore all'esito delle operazioni di rinnovazione della verifica.

Pertanto, in ragione di tutti i motivi sin qui indicati, la scrivente difesa reitera le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti,

insistendo affinché l'Ill.mo Tar adito voglia annullare **anche l'impugnata graduatoria definitiva di merito approvata con Deliberazione N° 184 del 07/02/2022** pubblicata in pari data all'Albo pretorio *on line* dell'Asl Roma 2, laddove non lo include nell'elenco degli idonei.

Tutto ciò premesso, gli Avv.ti Fernando Gallone e Iole Urso, in qualità di difensori del sopraindicato ricorrente, chiedono che

P.Q.M.

Piaccia all'Ill.mo Tribunale Amministrativo del Lazio adito,

- 1) Accertare l'erroneità della risposta D del quesito 13 per inesistenza e/o erroneità delle *"Scale CONNORS"* e dichiarare corretta la risposta data dal ricorrente, con ogni provvedimento consequenziale,
- 2) Annullare gli impugnati provvedimenti laddove attribuiscono al ricorrente il giudizio di inidoneità all'esito della prova pratica, ordinando alla resistente amministrazione di attribuire al ricorrente l'esatto punteggio, con attribuzione dei 2 punti ingiustamente decurtati, consentendogli di sostenere le successive prove concorsuali,
- 3) Con vittoria di spese legali e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, **da distrarsi in favore degli antistatari procuratori.**

Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che il valore della controversia è indeterminabile, e pertanto si versa il C.U. come per legge.

Roma, 31/03/2022

Avv. Fernando Gallone